

IGNACIO DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ
JAIME VEGAS TORRES
(Coordinadores)

DERECHO, JUSTICIA,
UNIVERSIDAD
Liber amicorum
de Andrés de la Oliva Santos

Reservados todos los derechos.

Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito de Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© EDITORIAL CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES, S. A.
Tomás Bretón, 21 - 28045 Madrid
Teléfono: 91.506.11.90
Fax: 914.681.952
Correo: cerasa@cerasa.es
Web: www.cerasa.es

ISBN-13 (O.C.): 978-84-9961-221-8
ISBN-13 (Tomo II): 978-84-9961-251-1
Depósito legal: M-37008-2016

Impreso por: Campillo Nevado, S.A.
Antonio González Porras, 35-37
28019 MADRID

Impreso en España / *Printed in Spain*

LA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI NEL REGOLAMENTO UE 1215/2015

CATERINA SILVESTRI

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Le principali novità nella circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo. 3. La nozione di «decisione» ed il regime delle «misure provvisorie e cautelari». 4. Il principio di equivalenza tra le decisioni intracomunitarie: l'abolizione dell'*exequatur* e il procedimento di disconoscimento.

Ho avuto il privilegio di conoscere il Prof. De La Oliva Santos quale *Investigator Principal*, con la Universidad Complutense de Madrid, del Progetto europeo «*Ed Derecho Procesal Civil Europeo y la implantación de la e-Justicia en la Unión Europea*», *Action Grant 2008*, cui ho preso parte quale componente dell'unità universitaria fiorentina. Il Prof. De La Oliva ha improntato il progetto e la piccola comunità che si è formata nell'occasione con la sua grande competenza scientifica, ma anche con le sue qualità umane, tradottesi in deliziosa accoglienza e sentita amicizia che ha percorso tutta l'esperienza e legato i partecipanti. Intervengo con grande gioia a questo tributo in onore dello studioso e dell'uomo.

1. INTRODUZIONE

1. «Una perfetta contraddizione resta misteriosa ai savi come ai pazzi», diceva Mefistofele a Faust, nella più celebre opera di Goethe.

La frase si porge alla memoria guardando all'Unione Europea di oggi, che pur in crisi politica per la complessità sociale ed economica del periodo storico in corso, si esprime incessantemente in favore dell'integrazione giuridica e giurisdizionale nel quadro previsionale dell'art. 81 TFUE.

L'approvazione del Reg. 1215/2012 nel dicembre 2012 è avvenuta in un ambiente fecondo di novità in materia di diritto sostanziale e giurisdizionale civile.

Si ricordi subito che il fiorire normativo che ha caratterizzato l'ultimo triennio ha condotto all'adozione del Reg. 542/2014 modificativo del capo settimo dello stesso Reg. 1215/2012 allo scopo di coordinare quest'ultimo con la competenza del Tribunale unificato dei brevetti, istituito il 19 febbraio 2013 («accordo TUB»), e con la competenza della Corte di giustizia del Benelux alla quale, il protocollo firmato il 15 ottobre 2012 ha trasferito alcune attribuzioni naturalmente rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. 1215/2012¹.

Di poco antecedente, è l'approvazione del Reg. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo², in piena effettività dal 17 agosto 2015, che ha infine colmato il vuoto lasciato dall'esclusione dei rapporti successori dall'ambito di applicazione del sistema di Bruxelles.

Il Reg. 606/2013, applicabile dall'11 gennaio 2015 (cui è seguito il Regolamento di esecuzione 939/2014)³, tocca il delicato ambito della tutela della persona e istituisce un regime semplificato di riconoscimento e esecuzione delle misure di protezione di natura civile emesse dagli Stati membri, definite come «qualsiasi decisione, a pres-

¹ Secondo il Reg. 542/2014, il Tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux sono, ciascuno, una «autorità giurisdizionale comune» (art. 71 bis Reg. 1215/2012) con competenza nelle materie disciplinate dallo strumento con cui sono rispettivamente istituite (l'accordo TUB e il Trattato del 31 marzo 1965 come modificato il 15 ottobre 2012).

T. Cook, *The progress to date with the Unitary European Patent and the Unified Patent Court for Europe*, *Journal of Intellectual Property Rights*, 2013, 584; PA De Miguel Asensio, *The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)*, in AA.VV., *Luci e ombre del nuovo Sistema UE di tutela brevettuale*, 2014, Torino, 153 ss.; E. Treppoz, *International Choice of Law in Trademark Disputes From a Territorial Approach to a Global Approach*, *Columbia Journal of Law & the Arts*, 2014, 557.

² Il Regolamento costituisce il punto di arrivo di un complesso processo evolutivo iniziato nel 2002 con lo studio realizzato dall'Istituto di Notariato Tedesco su incarico della Commissione europea. Ad esso hanno partecipato autorevoli studiosi, il Prof. H. Doerner e il Prof. P. Lagarde.

AA.VV., *Les Successions Internationales dans l'UE. Perspectives pour une Harmonisation*, a cura di Deutsches Notarinstitut (Wüzburg 2004), consultabile sul sito www.successions.org; F. Maida, *Certificato successorio europeo: ai notai la competenza al rilascio*, *Europa e Diritto Privato*, 2015, 201; O. Feraci, *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2013, 291 ss.; C. Benanti, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano*, Università di Catania, *Online Working Paper*, 2014, n. 65, http://www.cde.unict.it/quadernieuropei/giuridiche/65_2014.pdf; Rodríguez-Uría Suárez, Isabel, *La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento (UE) 650/2012 (The Applicable Law to Succession Upon Death in the New Regulation (EU))*, *InDret*, 2013, 2.

³ Il terzo e il quarto considerando del regolamento evocano suggestivamente, rispettivamente, l'Unione Europea quale «spazio comune di giustizia senza frontiere interne» e la «fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia nell'Unione» quali elementi fondanti la necessità e la possibilità di libera circolazione delle misure di protezione.

cindere dalla denominazione usata, emanata dall'autorità emittente dello Stato membro d'origine conformemente al diritto nazionale e che impone uno o più dei seguenti obblighi a una persona che determina il rischio, al fine di proteggere un'altra persona qualora l'integrità fisica o psichica di quest'ultima possa essere a rischio», secondo la definizione dell'art. 3 dello stesso regolamento⁴.

Il Reg. 655/2014, istitutivo dell'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari (decorrente dal 18 gennaio 2017), interviene su un settore strategico della tutela destinato a incidere positivamente sulla sicurezza dei traffici commerciali e sull'efficienza e fruttuosità dell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea⁵. Peculiarità di questo regolamento è quella di articolare il sequestro in questione disciplinandone direttamente i presupposti ed i caratteri, con ciò istituendo uno strumento che, a ragione, si fregia dell'aggettivo "europeo", ad indicarne la fonte normativa di matrice UE, al pari del decreto ingiuntivo di cui al Reg. 1896/2006⁶.

Sul versante della circolazione delle decisioni i regolamenti ricordati esprimono differenti gradi di formalismo e di conseguente libertà ed integrazione giurisdizionale.

Il Reg. 650/2012 (all'art. 39) perpetua la "vecchia regola" della necessità dell'*exequatur* dello Stato richiesto dell'esecuzione (mentre il riconoscimento è automatico), verosimilmente per l'*estrema* complessità del regolamento, riflesso delle significative differenze intercorrenti in materia successoria tra i Paesi dell'Unione con cui il regolamento si è fronteggiato.

Diversamente disciplinata è, invece, la circolazione dell'ordinanza di sequestro, la quale «è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività» (art. 22 Reg. 655/2014) e, analogamente, prevede l'art. 4 del Reg. 606/2013 per gli ordini di protezione.

Benché con le particolarità imposte dai rispettivi provvedimenti, questi ultimi accolgono il regime di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni senza alcun *exequatur* da parte dello Stato richiesto.

Il Reg. 1215/2012 ha, dunque, aperto l'era dei regolamenti di "terza generazione", riproponendo il sistema di circolazione delle decisioni sulla base del certificato di ese-

⁴ C. Moioli, *Le nuove misure europee di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile*, Eurojus, 2015, http://e-justice.europa.eu/content_mutual_recognition_of_protection_measures-358-it.do?clang=it; R. Lamont, *Beating domestic violence? Assessing the EU's contribution to tackling violence against women*, *Common Market Law Review*, 2013, 1787.

⁵ L'espressione è ripresa dal Libro verde del 24 ottobre 2006 che titolava «Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari», con cui la Commissione aveva avviato una consultazione sulla necessità di una procedura europea uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari e sulle possibili caratteristiche di tale procedura.

⁶ L. Gomez Amigo, *El proceso monitorio Europeo (Reglamento (CE) núm. 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo)*, AA.VV., *Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeran en la Union Europea*, diretto da A. De La Oliva Santos, vol. III, Cizur Menor, 2011, 155.

torietà rilasciato dal giudice dello Stato d'origine già previsto dai regolamenti sul titolo esecutivo europeo e sull'ingiunzione europea –perciò definiti di “seconda generazione” rispetto al più cauto-meccanismo disciplinato dalla Convenzione di Bruxelles e poi dal Reg. 44/2001– ma che, rispetto a quelli, predispone un sistema di rimedi articolato sul «diniego» del riconoscimento o dell'esecuzione demandato al giudice dello Stato richiesto, più semplice e meno farraginoso di quelli previsti da tali regolamenti.

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ NELLA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO

2. Benché frutto di ridimensionamenti successivi rispetto al progetto originario di rifusione del Reg. 44/2001 predisposto dalla Commissione il 14 dicembre 2010⁷, il Reg. 1215/2012 costituisce un punto di svolta nel regime di circolazione delle «decisioni in materia civile e commerciale», abolendo totalmente, come ricordato poco sopra, la necessità di *exequatur* da parte del Paese richiesto dell'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale emesso in un altro Stato membro.

Il 27° considerando afferma che ai fini della libera circolazione «(...) una decisione adottata in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro anche se essa è emanata nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro», in continuità con la Convenzione di Bruxelles⁸ e del principio di *universalità* a cui quella già si ispirava, come evidenzia P. Jenard nella sua Relazione in commento al Capo III⁹.

Tra le modifiche introdotte dal Reg. 1215/2012, due di queste si evidenziano quale presupposto logico-giuridico del nuovo sistema di circolazione introdotto. Esse sono costituite dalla nozione di «decisione» contenuta nell'art. 2 e da quello che mi pare

⁷ Il progetto, reperibile al seguente indirizzo: [http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0383\(COD\)&l=](http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0383(COD)&l=) ha riscosso l'attenzione di numerosi studiosi. Si segnala: Kessedjian, *Commentaire de la refonte du règlement n. 44/2001*, in *Rev. trim. dr. eur.*, 2011, 1 ss.; Dickinson, *The proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters*, scaricabile all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1930712>; Gaudemet-Tallon, *La refonte du Règlement Bruxelles I*, in *La justice civile européenne en marche*, diretto da Douchy-Oudot e Guinchard; Paris, 2012, p. 21 ss.; AA.VV., *Recasting Brussel I*, a cura di Pocar, Milano, 2012; M. A. Lupoi, *La proposta di modifica del regolamento n. 44 del 2001: le norme sulla giurisdizione*, scaricabile all'indirizzo <http://www.academia.edu/1568434/>.

⁸ Continuità espressamente affermata dal 34° considerando del Reg. 1215/2012.

⁹ La relazione Jenard afferma: «Il titolo III si applica invece a tutte le sentenze pronunciate da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente nelle materie civili e commerciali che rientrano nel campo della convenzione, prescindendo dal fatto che le parti siano o meno domiciliate nella Comunità e dalla loro nazionalità».

Si vedano anche le indicazioni di Corte giust., 11 giugno 1985, *Debaecker c. Bouwman*, causa 49/84, *Racc.*, 1985, 1779.

Tutte le pronunce della Corte di giustizia citate sono scaricabili dal sito www.curia.eu.

possa definirsi il *principio di equivalenza* tra le decisioni interne e quelle provenienti da un altro Stato UE, emergente dagli artt. 36 e 39 rispettivamente dettati per il riconoscimento e l'esecuzione¹⁰.

3. LA NOZIONE DI «DECISIONE» ED IL REGIME DELLE «MISURE PROVVISORIE E CAUTELARI»

3. Con l'art. 2, di nuovo conio, il legislatore dell'Unione ha opportunamente offerto una serie di definizioni di cui l'esperienza applicativa aveva dimostrato la difficoltà ad enucleare una definizione in grado di armonizzare le diverse esperienze.

La disposizione riprende, alla lettera a), la nozione "storica" di decisione contenuta negli artt. 25 e 32 rispettivamente della Convenzione di Bruxelles e del Reg. 44/2001, con ciò serbando valore all'elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia a più riprese intervenuta¹¹.

Gli elementi di novità ricorrono nel capoverso successivo dello stesso articolo, specialmente dedicato a delimitare i contorni della nozione con riferimento ai provvedimenti provvisori e cautelari¹².

La questione ha posto delicati problemi interpretativi che la Corte di giustizia era riuscita a chiarire soltanto in parte e che avevano alimentato un vivo dibattito¹³. Si

¹⁰ Utilizza espressione analoga «principio di equivalenza delle decisioni» F. Salerno, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, Milano, 2015, 319.

¹¹ V., ad esempio, C. giust., 2 giugno 1994, *Solo Kleinmotoren GmbH c. Boch*, C-414/92, *Racc.*, 1994, 2237 ss.; C. giust., 14 ottobre 2004, *Mærsk Olie & Gas A/S c. Firma M. de Haan en W. De Boer*, C-39/02, *Racc.*, 2004, I, 9657; C. giust., 13 luglio 1995, *Hengst Import c. Anna Maria Campese*, C-474/93, *Racc.*, 1995, I, 2113; C. giust., 2 aprile 2009, *Gambazzi c. DaimlerChrysler*, C-394/07, *Racc.*, 2009, I, 2563.

Su tale elaborazione e sul concetto di «decisione» che ne emerge, F. Gascón Inchausti, *Medidas cautelares (artículos 31 RB)*, in AA.VV., *Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea*, diretto da A. De La Oliva Santos, vol. I, Cizur Menor, 2011, 309 ss.; C. Silvestri, *Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La competenza giurisdizionale. La giurisdizione sommaria*, in AA.VV., *Manuale di diritto processuale civile europeo*, a cura di M. Taruffo, V. Varano, Torino, 2011, 69 ss.; *La tutela del credito contrattuale nell'Unione Europea*, cit. 173 ss. ed ivi testo e note per indicazioni giurisprudenziali e dottrinali.

¹² Il ricorso alla tutela sommaria, cautelare e non, costituisce il *proprium* identificativo della problematica processuale di attuazione dei crediti transnazionali per Consolo, *La tutela sommaria e la convenzione di Bruxelles: la «circolazione» comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi*, cit., 348; la tutela provvisoria, d'altro canto, rappresenta un principio generale a cui, da tempo, ha aperto anche il contenzioso transnazionale, come rileva in un'ottica comparativa N. Trocker, *Provisional Remedies in Transnational Litigation: The Issue of Jurisdiction. A comparative outline. I The approach of the civil law countries and of the Brussels Convention and Regulation*, *Int'l Lis*, 2009, 48 ss.

¹³ Sulle novità concernenti le misure provvisorie e cautelari nel Reg. 1215/2012: J.-F. Van Drooghenbroeck, C. De Boe, *Les mesures provisoires et conservatoires dans le nouveau règlement Bruxelles*

ricorderà brevemente che la dottrina internazionale era concorde nel ritenere che il giudice del merito individuato in base ai criteri dettati dal sistema di Bruxelles fosse naturalmente competente ad emettere provvedimenti provvisori e cautelari idonei a circolare¹⁴, ancor prima che la Corte di giustizia si pronunciasse espressamente sulla questione con le pronunce *Van Uden*¹⁵ e *Mietz*¹⁶.

I bis, AA.VV., *Le nouveau règlement Bruxelles I bis, Bruxelles*, a cura di E. Guinchard, Parigi, 2014, 180; M. A. Lupoi, *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento UE n. 1212 del 2012 (Bruxelles I bis)*, in AA.VV., *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di B. Sassani, B. Capponi, A. Storto, R. Tiscini, Torino, 2014, 1521, scaricabile anche da http://www.academia.edu/5610812/Lattuazione_negli_altri_Stati_membri_dei_provvedimenti_provvisori_e_cautelari_nel_regolamento_Ue_n._1215_del_2012; L. Querzola, *Il nuovo sistema delle misure provvisorie e cautelari nel reg. UE n. 1215 del 2012*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 1487; N. Nisi, *I provvedimenti provvisori e cautelari nel nuovo regolamento Bruxelles I-bis*, *Cuadernos de derecho transnacional*, 2015, 128; cfr. C. Heinze, *Choice of Courts Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation*, *RebelsZ*, 2011, 602 ss.; A. Dickinson, *Provisional measures in the "Brussels I" Review: Disturbing the Status Quo?*, *J. Private Int. Law*, 2010, 519 ss.; F. Seatzu, *La proposta per la riforma del Regolamento "Bruxelles I" e i provvedimenti provvisori*, *Cuadernos de derecho transnacional*, 2011, 170 ss.; A. Nuyts, *Provisional, Including Protective Measures, sub Art. 35*, in AA.VV. *The Brussels I Recast*, a cura di A. Dickinson, E. Lein, Oxford, 2015.

¹⁴ Così, ad esempio, H. Gaudemet-Tallon, *Les conventions de Bruxelles et de Lugano*, Parigi, 1993, par. 267; E. Merlin, *Le misure provvisorie e cautelari nello spazio giudiziario europeo*, *Riv. dir. proc.*, 2002, 762; Consolo, *La tutela sommaria e la convenzione di Bruxelles: la «circolazione» comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1991, 358; F. Salerno, *La giurisdizione italiana in materia cautelare*, Padova, 1993, 234 ss. il quale, rifacendosi alla tesi di Giuliano, (in *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, Milano, 1970, 99), pare estendere la giurisdizione cautelare in base al criterio di strumentalità, comprendendo ogni ipotesi in cui sia concretamente configurabile lo svolgimento della causa in Italia, in patt. 236; A. Di Blase, *Provvedimenti cautelari e Convenzione di Bruxelles*, *Riv. dir. internaz.*, 1987, 9 ss.

Nello stesso senso anche le conclusioni di P. Léger presentate il 10 giugno 1997 nel caso *Uden Maritime*, cit. nota seguente, *Racc.*, 1998, I, punto 89 che rileva: «l'art. 24 offre all'attore una *facoltà*, ma non gli impedisce, se lo preferisce, di domandare le misure provvisorie o cautelari al giudice competente per il merito; la competenza sul merito comporta naturalmente sempre la competenza a pronunciare le misure provvisorie o cautelari».

¹⁵ Corte giust., 17 novembre 1998, *Van Uden Maritime c. Kommanditgesellschaft in Firma Decolone e.a.*, C-391/95, *Racc.*, 1998, I, 7091 ss. L. Querzola, *Tutela cautelare e Convenzione di Bruxelles nell'esperienza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2000, 805; C. Pettinato, *Provvedimenti provvisori ed arbitrato nella Convenzione di Bruxelles*, *Riv. arb.*, 1999, 313 ss.; J. Normand, *Osservazioni*, *Rev. crit. dr. int. privé*, 1999, 353 ss.; A. Huet, *Journal dr. int.*, 1999, 613; F. Gascón Inchausti, *Nuevo marco para la adopción de medidas cautelares en el arbitraje internacional: la sentencia Van Uden del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas*, *La ley*, 1999, Vol. 3, p.2044; M. Santa Croce, *Les mesures provisoires et conservatoires dans le contentieux international*, *Gazette du Palais*, 2000, III, *Doct.*, 384; G. Cumiberti, *La Cour de justice précise enfin le sens de l'article 24 de la Convention de Bruxelles*, *Recueil Le Dalloz*, 2000, *Jur.*, 379.

¹⁶ Corte giust., 27 aprile 1999, *Hans-Hermann Mietz c Intership Yachting Sneek BV*, C-99/96, *Racc.*, 1999, I, 2277.

M. Requejo Isidro, *Hans-Hermann Mietz v. Intership Yachting Sneek BV: venta a plazos y medidas cautelares, y otras cosas (que el Tribunal no resuelve)*, *La ley* 1999, Vol. 3, 1990; M. Novak-Stief, *Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung und einstweilige Massnahmen*, *European Law Reporter*, 1999, 277; H. Boularbah, *Les mesures provisoires en droit commercial international: développements récents au*

Restavano aperti vari problemi, tra i quali quello dei criteri di collegamento in base ai quali individuare il giudice speciale cautelare (indicato nell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles, passato invariato nell'art. 31 del Reg. 44/2001 e poi nell'art. 35 del Reg. 1215/2012), se le misure da questi emesse fossero o meno idonee a circolare in uno Stato diverso da quello ordinante, il loro regime processuale (modificabilità, revocabilità, reclamo, problemi di coordinamento tra le misure emesse *ante causam* ed il giudizio di merito) e il rapporto tra le medesime ed il giudizio di merito¹⁷.

Sulla questione della circolabilità si fronteggiavano sostanzialmente due posizioni, arricchite da varianti intermedie, l'una più liberista che riconosceva la extraterritorialità della misura emessa ai sensi del foro speciale cautelare e, l'altra, più restrittiva che negava tale possibilità, limitando l'operatività di suddetti provvedimenti entro lo Stato emittente gli stessi ed ammettendo esclusivamente la circolabilità dei provvedimenti provvisori e cautelari rilasciati dal giudice del merito.

La radice di queste due opposte soluzioni era da ricondursi alla pronuncia *Denilauler*¹⁸ e, segnatamente, ai passi 16 e 17 della motivazione di quella, sovente valorizzati rispettivamente dai sostenitori della tesi restrittiva e di quella liberista circa la circolabilità delle misure emesse in virtù dello speciale foro cautelare.

Questa sentenza individua «il giudice del luogo in cui sono situati i beni oggetto dei provvedimenti» come quello «più qualificato per valutare le circostanze che possono condurre alla concessione o al rifiuto dei provvedimenti (...) od alla prescrizione delle modalità (...) che l'istante dovrà rispettare per garantire il carattere provvisorio e cautelare dei provvedimenti autorizzati» (punto 16). Nel passaggio seguente la pronuncia precisa: «L'art. 24 non esclude che provvedimenti provvisori o cautelari disposti nello stato d'origine (...) possano divenire oggetto di riconoscimento e di autorizzazione all'esecuzione (...)» (punto 17).

Nella successiva sentenza *Van Uden* suddetti passi sono invocati rispettivamente dalla Corte di giustizia e dall'avvocato generale Léger¹⁹ per sostenere tesi contrapposte circa la circolabilità delle misure.

L'art. 24 della Convenzione di Bruxelles consente, secondo Léger, di domandare una misura provvisoria e cautelare alla giurisdizione di uno Stato contraente anche quando la competenza sul merito appartiene secondo i criteri convenzionali, al giudice di uno Stato diverso. Ciò implica che ogni tribunale «deve apprezzare la sua com-

regard des Conventions de Bruxelles et de Lugano, Revue de droit commercial belge, 1999, 604; C. Console, *Van Uden e Mietz: un'evitable Babele*, *Il Corriere giuridico*, 2002, 30.

¹⁷ Per un quadro che più diffusamente illustri le problematiche poste dalle misure provvisorie e cautelari, mi permetto di richiamare il mio *La tutela del credito contrattuale nell'Unione Europea. Dalla domanda al riconoscimento ed esecuzione del provvedimento giudiziale*, Bologna, 2011, 133 ss. e, per un riepilogo delle questioni aperte 168 ss.

¹⁸ C. giust., 21 maggio 1980, *Denilauler c. Couchet frères*, *Racc.*, causa 125/79, 1980, 1553.

¹⁹ Conclusioni nel caso *Van Uden*, cit., punto 138, nel quale Léger richiama il primo capoverso del punto 17 della motivazione *Denilauler*.

petenza secondo la *lex fori*²⁰, compresi gli eventuali fori esorbitanti, considerato che l'art. 24 non rientra tra le disposizioni per le quali l'art. 3 della Convenzione vieta gli stessi²¹. Quanto alla circolabilità di tali misure, Léger rileva che esse ben possano essere eseguite anche in uno Stato membro diverso da quello emittente. Le stesse conclusioni precisano che nei casi *De Cavel I*²² e *Denilauler*²³, la circolazione dei provvedimenti provvisori e cautelari fu negata non perché emessi dallo speciale giudice cautelare di cui all'art. 24 della Convenzione, ma per ragioni di non attinenza della lite all'ambito di applicazione della Convenzione nel caso *De Cavel I* e del mancato rispetto del contraddittorio nel caso *Denilauler*²⁴.

Nel procedimento *Van Uden*, Léger ripropone la ricostruzione espressa nella pronuncia *Denilauler*, non accolta dalla Corte di giustizia.

Sul piano dell'individuazione del giudice contemplato dall'art. 24 Conv. Bruxelles, la Corte rileva la necessità di un *effettivo nesso di collegamento* con il foro cautelare²⁵ —al fine di evitare l'aggiramento dei criteri di competenza previsti per il merito— e conferma l'esistenza di questo nesso quando il giudice adito ai sensi di tale disposizione sia quello in cui sono ubicati i beni che costituiranno oggetto dei provvedimenti richiesti (punto 39 motivazione).

Con riferimento all'attitudine alla circolazione delle misure emesse da tale giudice, la dottrina ha continuato a dividersi tra la possibilità e il diniego di quella²⁶; siccura-

²⁰ Conclusioni *Van Uden*, cit., punto 121.

In dottrina, nello stesso senso: S. O'Malley, A. Layton, *European Civil Practice*, Londra, 1989, 649 ss.; P. Gothot, D. Holleaux, *La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE*, Paris, 1985, 115, i quali, tuttavia, dissentono sull'inclusione dei fori esorbitanti tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 24; A. Di Blase, *Provvedimenti cautelari e convenzione di Bruxelles*, cit., 9.

²¹ Conclusioni, cit., in particolare punti 132 e 133.

²² Corte giust., 27 marzo 1979, *J. de Cavel c. L. de Cavel*, causa 143/78, *Racc.*, 1979, 1055 ss.

²³ Corte giust., 21 maggio 1980, *Denilauler*, cit.

²⁴ Così, quasi testualmente, le Conclusioni dell'Avv. gen. Léger, cit., punto n. 139.

²⁵ Ciò del tutto coerentemente alle indicazioni della giurisprudenza dell'ultimo decennio che avevano già delineato la necessità di siffatto nesso quale criterio interpretativo delle disposizioni comunitarie ed in particolare dei fori concorrenti previsti dall'art. 5: si ricordi, ad esempio, Corte di giust., 20 febbraio 1997, *MSG c. Les Gravières Rhenanes*, C-106/95, *Racc.*, 1995, 911, nella quale la Corte subordinò alla ricorrenza di un *collegamento effettivo* con la realtà contrattuale, la possibilità di fissare il luogo di esecuzione del contratto senza il rispetto delle condizioni di forma stabilite dall'art. 17 per la proroga di competenza. La pronuncia in questione ridimensionò e precisò le indicazioni rese in Corte giust., 17 gennaio 1980, *Zelger c. Salnitri*, 56/79, *Racc.*, 1979, 89 ss.

²⁶ Secondo l'orientamento restrittivo l'individuazione del giudice del provvisorio o cautelare in base al criterio del luogo di esecuzione della misura accolto dalla Corte di giustizia nel caso *Van Uden* conduce ad escludere la possibilità che i provvedimenti possano essere eseguiti all'estero, in particolare per il passo 39 della motivazione richiamato nel testo.

In tal senso Gaudemet-Tallon, *Les conventions de Bruxelles et de Lugano*, cit., par. 268; *Compétence et exécution des jugements en Europe*, cit., par. 311. Secondo alcuni autori, tuttavia, il provvedimento sarebbe eseguibile anche all'estero se reca, esso stesso, l'indicazione di determinati beni: in tal senso Merlin, *Le misure provvisorie e cautelari*, cit., 790; A. Marmisse, M. Wilderspin, *Le régime jurisprudentiel des mesures provisoires à la lumière des arrêts Van Uden et Mietz*, *Rev. crit. dr. int. privé*, 1999,

mente circolabili erano, come già ricordato, le misure provvisorie o cautelari emesse dal giudice del merito individuato in base al sistema di Bruxelles.

Questo sintetico *excursus* consente di apprezzare la portata innovativa dell'art. 2 del Reg. 1215/2012, che si estrinseca specialmente con riferimento alla circolazione delle misure provvisorie e cautelari.

E' pur vero che non è stata colta l'opportunità di articolare una disciplina più organica di questi provvedimenti come molti commentatori, sottoscritta compresa, hanno rilevato²⁷, in favore della quale si era espresso anche l'*Heidelberg Report*²⁸.

Probabilmente la complessità della materia e i delicati equilibri che la stessa tocca, hanno indotto il legislatore a mantenere l'esistente. Ad una riflessione più attenta,

674 ss. Secondo G. Cuniberti, *La Cour de justice précise enfin le sens de l'article 24 de la Convention de Bruxelles*, *Rec. Dalloz*, 2000, 378 ss., in nota a *Van Uden*, in tale sentenza la Corte di giustizia non condanna l'extraterritorialità delle misure provvisorie o cautelari, ma si preoccupa della buona amministrazione della giustizia. Oggi, nello stesso senso anche Lupoi, *L'attuazione negli Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis)*, cit., par. 1, interpreta restrittivamente la pronuncia *Van Uden*.

Si ricorda che la Corte di giustizia espresse orientamento analogo a quello accolto nel caso *Van Uden*, nel successivo procedimento *Mietz*, cit.

Ritengono, per contro, che la Corte non intendesse escludere la circolabilità delle misure provvisorie e cautelari: C. Honorati, *Provisional measures and the Recast of Brussels I Regulation: A Missed Opportunity for a Better Ruling*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, 529, secondo cui tale convincimento deriverebbe da una lettura non corretta delle pronunce della Corte, che pur non chiarissime, non si era espressa in alcun modo a favore di una limitazione generalizzata della circolazione delle misure adottate; nello stesso senso, A. Dickinson, *Provisional measures in the "Brussels I" Review: Disturbing the Status Quo?*, cit., 533; non mi paiono distanti da questa posizione le conclusioni cui perviene, sia pure dopo un'articolata riflessione che esprime anche profili critici, C. Consolo, *Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta)*, in *Corti europee e giudici nazionali*, *Atti del XXVII convegno Nazionale*, Verona, 25-26 settembre 2009, Bologna, 2011, 108 ss.; cfr. dello stesso Autore, *La tutela sommaria e la convenzione di Bruxelles: la «circolazione» comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi*, cit., 726 ss; cfr. anche P. De Vareilles-Sommières, *La compétence internationale des tribunaux français en matière provisoires*, *Rev. crit. dr. int. privé*, 1996, 425; a favore della extraterritorialità di tali misure mi ero espressa anch'io in *La tutela del credito contrattuale nell'Unione Europea*, cit., in particolare 148.

²⁷ Ricordo Honorati *Provisional measures and the Recast of Brussels I Regulation: A Missed Opportunity for a Better Ruling*, cit., 525; Lupoi, *L'attuazione negli Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis)*, cit., par. 1; Silvestri, *Recasting Brussel I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012*, cit., 694 ss.

²⁸ L'*Heidelberg Report, final version 2007*, prevedeva l'aggiunta di due nuovi paragrafi all'art. 31 (l'attuale testo consolidato sarebbe rimasto quale comma 1°): «(2) *In the case of an order for interim performance the court shall make the enforcement of the order dependent on the providing of a bank guarantee (on conditions to be specified by the court) for repayments or damages due whenever the applicant should be finally unsuccessful in the proceedings for the substance of the matter. In order to avoid an unusual hardship, however, the court may grant the applicant an exception. (3) The court vested with jurisdiction for, and seized by either party with the substance of the matter, has power to discharge, to modify or to adapt to its own legal system any provisional measure granted by a court of another Member State*».

tuttavia, le conseguenze che derivano dalla definizione di *decisione idonea alla circolazione*, sono tutt'altro che secondarie.

Il nuovo art. 2, precisa al secondo comma della lett. a), che: «Ai fini del capo III, la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione».

La disposizione annovera, dunque, tra le decisioni circolanti (tali essendo quelle rilevanti ai fini del capo III del regolamento) esclusivamente le misure provvisorie e cautelari emesse dal giudice competente per il merito ed esclude nettamente, con il silenzio serbato, la extraterritorialità delle misure emesse dal giudice cautelare dell'attuale art. 35, ponendo fine alle incertezze interpretative poco sopra ricordate.

La definizione non precisa il "luogo processuale" di tale emissione, lasciando con ciò intendere che nel rispetto dei criteri di competenza giurisdizionali previsti dal regolamento, la misura potrà essere emessa a prescindere dall'effettiva pendenza di un procedimento di merito e, dunque, anche *ante causam*, ipotesi quest'ultima che potrebbe condurre a radicare la lite di merito in un foro diverso da quello adito per il provvedimento provvisorio quando ricorrano competenze alternative, non essendo riconducibile a tali misure alcun effetto prenotativo della competenza giurisdizionale.

Se il sistema descritto ha un'indubbia portata chiarificatrice è pur vero che esso presenta il rischio di dilatare i motivi ostativi della circolazione, come già segnalato dalla dottrina nel confronto apertosi sotto il regime del Reg. 44/2001²⁹, e di includere tra gli stessi la contestazione della competenza del giudice che ha emesso il provvedimento quale elemento costitutivo della nozione di decisione idonea alla circolazione.

L'art. 45, n. 3, Reg. 1215/2012 mantiene l'esclusione di ogni possibile controllo sulla competenza del giudice che ha emesso la decisione in circolazione già presente nella normativa previgente, facendo salvi soltanto i casi di competenze protettive e esclusive richiamati dal paragrafo 1, lettera e) della stessa disposizione.

²⁹ Su tale profilo si sofferma specificamente Léger nelle sue conclusioni proposte nel caso *Mietz* l'8 ottobre 1997, *Racc.*, 1997, punto 73, secondo il quale consentire soltanto la circolazione delle misure provvisorie o cautelari emesse dal giudice del merito apre al limite, non secondario, d'imporre in sede di *exequatur* di un tale provvedimento un controllo sulla competenza del giudice che lo ha emesso, con ciò aggiungendo un motivo ulteriore e non scritto a quelli ostativi del riconoscimento previsti dagli artt. 34 e 35 del Regolamento, in aperto contrasto con la lettera dell'art. 35, n. 3, e, non da ultimo, con lo spirito ed il sistema di Bruxelles che assume come scopo precipuo quello della circolazione dei provvedimenti giudiziari che sarebbe, in tal modo, posto dinanzi ad un'inammissibile interpretazione estensiva dei motivi ostativi del riconoscimento.

Sulla questione si veda anche le osservazioni di Merlin *Le misure provvisorie e cautelari*, cit., 803; O'Malley, A. Layton, *European Civil Practice*, cit., 652.

Il tenore netto di tale previsione non dovrebbe conoscere eccezioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste e, pertanto, il controllo della competenza del giudice dovrebbe restare escluso anche in caso di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti provvisori o cautelari, con ciò precludendo al giudice del diniego ogni indagine su tale profilo che dovrebbe essere rimessa esclusivamente al giudice che ha emesso il provvedimento e al sistema di impugnazioni previsto dal Paese di riferimento. Questa impostazione pare quella maggiormente auspicabile per la coerenza e funzionalità del sistema, ma anche quella in linea con le indicazioni della costante giurisprudenza della Corte di giustizia circa la necessità d'interpretare restrittivamente i motivi impeditivi della circolazione³⁰.

Ulteriore profilo di novità è offerto con riferimento alle misure provvisorie e cautelari emesse dal giudice del merito *inaudita altera parte*, le quali sono escluse dalla nozione di decisione circolante «a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione».

La nozione pare, in definitiva, attuare ai fini della circolazione una distinzione tra la fase di *emissione* della misura e quella della sua *esecuzione*, affermando che nel novero delle decisioni circolanti è *compresa* quella emessa in assenza di contraddittorio ma notificata prima della sua esecuzione.

Il rilievo è confermato dall'art. 42, n. 2, il quale nello stabilire la documentazione da fornire ai fini dell'esecuzione di una decisione emessa in uno Stato diverso da quello richiesto, alla lettera c) precisa: «qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione».

La soluzione accolta segue il ridimensionamento dell'originaria previsione contenuta nel progetto 2010, che includeva nella definizione di decisione circolante sancita dall'art. 2 anche le misure provvisorie e cautelari emesse dal giudice del merito

³⁰ Corte giust., 2 giugno 1994, *Solo Kleinmotoren GmbH c. E. Boch*, C-414/92, *Racc.*, 1994, I, 2237 ss., nella quale la Corte ha espresso un indubbio *favor* verso la circolazione dei provvedimenti giurisdizionali quale parte viva del sistema creato dalla Convenzione di Bruxelles, nel cui quadro essa giudica «l'art. 27 (...) un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della convenzione che mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione dei provvedimenti giurisdizionali»: l'art. 27 è, dunque, una «norma derogatoria» e deve «essere interpretata restrittivamente» (punto 20 motivazione).

Ancora in senso favorevole alla circolazione delle decisioni C. giust., 15 novembre 2012, *Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri c. Samskip GmbH*, C-456/11, *Racc.*, 2012, la quale, per contro, amplia la nozione di decisione idonea a circolare ai sensi dell'art. 32 del Reg. 44/2001 includendovi anche la pronuncia di rito con cui un giudice UE abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, ritenendo vincolante l'accertamento della validità di tale clausola che dichiara irricevibile l'azione.

Sugli importanti risvolti di tale pronuncia si vedano le osservazioni di N. Marie, *Reconnaissance d'une décision étrangère d'incompétence prise sur le fondement d'une clause attributive de juridiction*, *Rev. crit. dr. int. privé*, 2013, 686; A. Henke, *Verso una nozione europea di res judicata: l'efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi*, *Dir. comm. int.*, 2013, 1085; in senso piuttosto critico E. D'Alessandro, *Pronunce declinatorie di giurisdizione: la Corte di giustizia impone limiti di efficacia europei*, *Foro it.*, 2013, I, 42.

inaudita altera parte nell'ottica evidente di riconoscere la massima circolabilità ai provvedimenti di questo ufficio, ivi compresi quelli necessitati da un effetto sorpresa.

La definizione di decisione circolante si completa riguardo alle misure provvisorie e cautelari alla luce del 25° considerando a tenore del quale la stessa «dovrebbe includere, ad esempio, ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a conservare prove di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento (...) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale». Il chiarimento, evidentemente rivolto alle questioni sorte nel caso *S. Paul Dairy*³¹, è stato anch'esso curiosamente espunto dall'originaria formulazione dell'art. 2 e affidato al considerando in questione che parrebbe integrare tra le decisioni in grado di circolare secondo le previsioni del capo terzo anche le misure dirette alla protezione e conservazione delle prove e delle informazioni, escludendo con il silenzio serbato quelle dirette a valutare la fondatezza nel merito della domanda.

4. IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA TRA LE DECISIONI INTRACOMUNITARIE: L'ABOLIZIONE DELL'EXEQUATUR E IL PROCEDIMENTO DI DISCONOSCIMENTO

4. Il potenziamento del sistema di circolazione delle decisioni, attuato con l'abolizione dell'*exequatur*, costituisce la novità principale introdotta dal Reg. 1215/2012 e, a tenore del primo considerando, la ragione che ha mosso la rifondazione stessa del Reg. 44/2001³².

³¹ C. giust., del 28 aprile 2005, *St. Paul Dairy Industries c. Unibel Exser BVBA*, C-104/03, *Racc.*, 2005, I, 3481.

L. Carballo Piñeiro, *La actividad preparatoria de un litigio internacional: de las diligencias preliminares a la pre-trial discovery (Los interrogantes que suscita la STJCE St. Paul Dairy Industries NV C. Unibel Exser BVBA) (La Ley 1848/2005)*, *Diario La ley*, 2005, n° 6370, 1 ss.; *Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado*, *Revista española de Derecho Internacional*, 2005, 947; L. Idot, *Notion de mesures conservatoires*, *Europe*, 2005, *Juin Comm.*, n° 229, 30; P. Courbe, F. Jault, *Conflit de juridictions. Compétence des tribunaux français. Règles communautaires*, *Recueil Le Dalloz*, 2006, *Pan.*, 1499; G. Di Fazio, *Istanza di istruzione preventiva ("esplorativa") olandese e foro competente europeo*, *Riv. dir. proc.*, 2006, 776; C. Chiara, *L'assunzione preventiva della prova sganciata dal periculum in mora non è - secondo la Corte europea di giustizia - un procedimento provvisorio o cautelare*, *Corr. giur.*, 2006, 76.

³² M. Requejo Isidro, (conferenza) *EU Regulation n° 1215/2012: The recast of the Brussels I Regulation. EJTN (European Judicial Training Network)*, Escuela Judicial, Barcelona, luglio - novembre 2014; L. Dyrda, *Jurisdiction in civil and commercial matters under the regulation no 1215/2012-between common grounds of jurisdiction and divergent national rules The interaction of national legal systems: convergence or divergence?*, 2013, 87; E. Gualco, G. Russo, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel regolamento Bruxelles I bis*, *Dir. comm. int.*, 2014, 648.

Il nuovo sistema trae il proprio presupposto, come già in precedenza accennato, dall'equiparazione delle decisioni di diritto interno con quelle provenienti da un altro Paese dell'Unione, sancito dagli artt. 36 e 39.

Il principio, oltre a rispondere a criteri di maggiore efficienza del sistema, ha un innegabile significato politico costituito dal riconoscimento reciproco di fiducia e di pari capacità nell'amministrazione della giustizia, ribadito dal 26° considerando, pure non giunto sino all'abolizione dell'ordine pubblico come auspicato dal progetto della Commissione³³.

La decisione idonea a circolare assume il rango di "decisione europea" ed è destinata a circolare in forza del solo certificato di cui all'art. 53, rilasciato a cura dello stesso giudice emittente il provvedimento in base al modulo costituente l'allegato I del regolamento. Analogamente, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie circolano nello spazio UE sol muniti del certificato di cui all'allegato II, anch'esso rilasciato dall'autorità che ha redatto l'atto o da quella giurisdizionale dinanzi alla quale è raggiunta la transazione.

Le uniche formalità cui è assoggettata l'esecuzione sono, ai sensi dell'art. 42, la presentazione di una copia autentica della decisione corredata dall'attestato *ex art.* 53; la necessità della traduzione è rimessa all'autorità competente per l'esecuzione che potrà esigerla «*solo se non sia in grado procedere senza una tale traduzione*» (art. 42, n. 4).

L'attestato di cui all'art. 53 deve essere notificato (art. 43) e ben potrà esserlo dallo Stato emittente ai sensi del Reg. 1215/2012 unitamente, se del caso, alla decisione da eseguire.

Ove si tratti dell'esecuzione di un provvedimento emesso *inaudita altera parte*, è richiesta anche la prova della notifica o della comunicazione della decisione stessa.

Le disposizioni procedurali che regolano l'esecuzione sono, naturalmente, quelle dello Stato richiesto dell'esecuzione, le quali dovranno opportunamente combinarsi con quelle indicate dal regolamento (art. 41, n. 1).

La natura di decisione europea esonera, ed anzi vieta, allo Stato richiesto dell'esecuzione di assoggettare il titolo ad ulteriori formalità cui siano sottoposti i provvedimenti interni per la loro spedizione in forma esecutiva, come avviene, ad esempio, in Italia, ai sensi dell'art. 475, c.p.c.

La natura esecutiva della decisione «implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari», da intendersi quelli previsti dalla legge dello Stato richiesto. Tale previsione, contenuta nell'art. 40, dedicato alla tutela del creditore nelle more dell'esecuzione, mantiene l'espressione già ricorrente nell'art. 47, n. 2, del Reg.

³³ Questione già rilevata da T. Pfeiffer, *Recast of the Brussel I Regulation: the abolition of exequatur*, in *Recasting Brussel I*, a cura di F. Pocar, I. Virengo, F. C. Villata, 314 ss.

Il profilo non è sfuggito agli osservatori extra UE, P. Hay, *Notes on the European Union's Brussels-I Recast Regulation*, *The European Legal Forum*, 2013, n.° 1, 7.

44/2001, consentendo di ritenere che anche nel nuovo regime il creditore non debba proporre alcuna istanza al giudice dello Stato richiesto e possa procedere all'adozione delle cautele «senza necessità di un'autorizzazione specifica», come la Corte di giustizia ha precisato con la pronuncia Capelloni³⁴. Benché la locuzione ricorrente nel testo italiano «misure cautelari», come in quello spagnolo «*medidas cautelares*», paresse avere una portata più ampia dell'espressione «*mesures conservatoires*» e «*protective mesures*» ricorrente nei testi francese e inglese, la pronuncia in questione chiarì che l'automatismo descritto doveva intendersi limitato ai soli provvedimenti di natura *conservativa* ed ove il creditore necessitasse di misure diverse da queste, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice dello Stato richiesto nel rispetto delle condizioni previste dalla *lex fori*, destinata a regolare ogni aspetto (presupposti, procedimento, condizioni di efficacia, revocabilità e modificabilità) della misura.

I rimedi previsti contro la libera circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, si identificano con l'istituto di nuova concezione del «diniego» (del riconoscimento e dell'esecuzione)³⁵.

I motivi in grado di impedire la circolazione delle decisioni sono, praticamente, rimasti inalterati rispetto al regime previgente, ivi compreso il limite dell'ordine pubblico che come si è già rilevato in apertura del presente lavoro, benché espunto dal progetto originario della Commissione, è stato reintrodotta nelle revisioni successive.

Essi sono enumerati dall'art. 45 -dettato in materia di diniego del riconoscimento e richiamato dall'art. 46 per il diniego dell'esecuzione- il quale raccoglie in un'unica disposizione le ragioni ostative alla circolazione ricorrenti negli artt. 34 e 35 del Reg.

³⁴ Corte giust., 3 ottobre 1985, 119/84, *Capelloni e Aquilini c. Pelkmans*, in *Raccolta*, 1985, p. 3147.

Analogamente, prosegue la Corte di giustizia nella pronuncia in questione (resa con riferimento alle misure cautelari del nostro ordinamento sia pure nella regolamentazione antecedente alla riforma del 1990), il creditore è dispensato dall' eseguire il sequestro conservativo nel termine perentorio previsto dal diritto interno (trenta giorni, ex art. 675, c.p.c.), atteso che lo stesso art. 39, comma 1°, prevede che possa procedersi ai provvedimenti conservativi quando pende il termine per la proposizione dell' opposizione e sino a che tale giudizio, ove proposto, non pervenga alla decisione. Ed ancora la Corte di giustizia esclude la possibilità di un controllo a posteriori quale il giudizio di convalida: «Un controllo di questo tipo sarebbe evidentemente ingiustificato e persino superfluo nel caso di provvedimenti conservativi adottati in forza dell' art. 39. Infatti, tali provvedimenti vengono concessi, non già in base ad un provvedimento sommario di autorizzazione, bensì in base all' efficacia giuridica che la convenzione conferisce ad una decisione emessa in un altro Stato contraente» (punto 34 motivazione).

Così, già nel mio *La tutela del credito contrattuale nell'Unione europea. Dalla domanda al riconoscimento ed esecuzione del provvedimento giudiziale*, Bologna, 2011, p. 229, che mi permetto di richiamare.

Sul tema: M. Rubino-Sammartano, *Esecutorietà di sentenza straniera e provvedimenti conservativi*, in *Foro pad.*, 1986, 1, p. 7; A. Di Blase, *Esecuzione di sentenze straniere e provvedimento provvisori in base alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Giust. civ.*, 1986, p. 319; TREVOR, *Procedure for obtaining Protective Measures*, in *European Law Review*, 1986, p. 96; GAUDEMET-TALLON, *Osservazioni*, in *Revue critique droit international privé*, 1987, p. 130.

³⁵ Sulle azioni di diniego, ampiamente F. Gascón-Inchausti, *La reconnaissance et l' exécution des décisions dans le règlement de Bruxelles I bis*, in AA.VV., *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, a cura di E. Guinchard, Bruxelles, 2014, 232 ss.

44/2001, con la novità di estendere al contratto di lavoro il necessario rispetto dei criteri di competenza quale condizione di circolabilità della decisione.

Lo stesso rimedio è invocabile contro l'esecutorietà degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, come sancito rispettivamente dagli artt. 58 e 59, pur essendo il novero dei motivi rilevanti, limitato alla contrarietà all'ordine pubblico.

Il diniego, similmente a quanto già avveniva con il Reg. 44/2001 alla luce della pressoché automatica concessione dell'*exequatur*³⁶, costituisce un'azione posta nell'iniziativa della parte contro la quale il riconoscimento esplica i suoi effetti o è chiesta l'esecuzione, la quale resta gravata del relativo onere di provare la ricorrenza di uno dei motivi ostativi.

Il Regolamento chiarisce positivamente ed espressamente all'art. 36, n. 2, la questione della possibile esperibilità di un'azione che attesti l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento, sulla quale la dottrina si era interrogata sotto Bruxelles I attestandosi, perlopiù, per la negativa³⁷.

Non ricorre norma analoga con riferimento all'esecuzione e, invero, il tenore letterale dell'art. 46, precisando che l'avvio del procedimento di diniego avviene «su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione», pare subordinare l'azione in questione al previo avvio della procedura.

Da capire, ma tale questione non potrà che essere chiarita in via interpretativa dalla Corte di giustizia, se un'azione di accertamento della ricorrenza di motivi di diniego del riconoscimento esperita ai sensi dell'art. 36, sia destinata a ricadere anche sulla possibilità di eseguire la stessa – attesa la coincidenza dei motivi di diniego – e sia, dunque, in grado di paralizzare totalmente la circolazione della decisione³⁸.

Di maggior impegno si annuncia il coordinamento tra i rimedi di diritto interno e il giudizio di diniego dell'esecuzione, cui è dato un assetto assai diverso da quello dell'opposizione all'*exequatur* di cui al Reg. 44/2001.

³⁶ Cfr. i rilievi di F. Salerno, *Compressione e rimodulazione della sovranità processuale degli Stati membri dell'UE dopo il regolamento UE n. 1215/2012*, in AA.VV., *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, a cura di B. Cortese, Torino, 2014, 237 ss.

³⁷ Per la negativa: G. Droz, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun*, Paris, 1972, n. 428; P. Bellet, *Reconnaissance et exécution des décisions en vertu de la Convention du 28 septembre 1968*, in *Rev. trim. dr. eur.*, 1975, p. 37; O. Lopes Pegna, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, Padova, 2009; la stessa Autrice con riferimento alla previsione dell'art. 36 del Reg. 1215/2012 rileva la necessità che l'azione di accertamento negativo dei motivi ostativi al riconoscimento sia sostenuta da un idoneo interesse ad agire, *Il regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I-Bis»)*, cit., 1210, testo e note; sull'azione di accertamento preventivo e sulla legittimazione si vedano anche Gualco, Rizzo, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel Regolamento Bruxelles I bis*, cit., 657 ss.

³⁸ Avevo considerato tale effetto «inevitabile» in *Recasting Brussels I: il nuovo regolamento 1215/2012*, cit. 688; in senso opposto J-P. Beraudo, *Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *Le Règlement Bruxelles I Révisé*, *Journal du Droit International (Chunet)*, vol. 140, n. 3, 2013, 761.

Il 30° considerando del Reg. 1215/2012, sia pure con tecnica non felice, offre l'indicazione secondo la quale: «La parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile, (...) poter invocare nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto. Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negata solo in presenza di uno o più motivi previsti dal presente regolamento».

L'art. 41, n. 2, riprende tale indicazione e sancisce l'applicabilità all'esecuzione della decisione europea dei motivi interni di diniego o di sospensione dell'esecuzione, pur precisando che il limite di tale stessa applicabilità è costituito dalla compatibilità dei motivi interni con quelli previsti dall'art. 45 (dettato per il diniego del riconoscimento e cui rinvia l'art. 46 per il diniego dell'esecuzione), i quali devono, pertanto, intendersi come prevalenti. Ancora coerentemente al 30° considerando, l'art. 44 affida al giudice del diniego competenze tipicamente proprie del giudice dell'esecuzione, quali il potere di sospendere in tutto o in parte il procedimento, di limitarlo alla sola esecuzione dei provvedimenti cautelari, di subordinare l'esecuzione alla prestazione di una garanzia dallo stesso stabilita. Rimettendo al giudice del diniego la possibilità di sospendere il procedimento esecutivo, la stessa disposizione palesa che la mera proposizione dell'azione di diniego non ha automatico effetto sospensivo dell'esecuzione, diversamente dalle previsioni dell'art. 47, n. 3, Reg. 44/2001.

Si apre, così, la prospettiva d'individuare un delicato equilibrio "di compatibilità" tra le ragioni assunte dalla normativa interna degli Stati come in grado di giustificare il diniego o la sospensione dell'esecuzione e quelle indicate nel Reg. 1215/2012 all'art. 45 (cui rinvia l'art. 46 dettato in materia di diniego dell'esecuzione).

Considerato l'impianto del sistema di Bruxelles e le disposizioni fondanti la circolazione delle decisioni –prime tra tutte il divieto di riesame del merito dei provvedimenti e la tipicità dei motivi ostativi– nonché le indicazioni interpretative rese dalla Corte di giustizia nel corso del tempo in favore di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni limitative della circolazione, la linea più probabile su cui sarà destinato ad assestarsi l'equilibrio suddetto è quella di una rilevanza dei motivi di diritto interno afferenti alla regolarità formale della procedura, mentre le ragioni "sostanziali" di irregolarità del titolo non potranno che essere quelle sancite dall'art. 46 Reg. 1215/2012.

Alla luce delle considerazioni che precedono anche la previsione dell'art. 50 del Regolamento, concernente la possibilità di assoggettare la decisione sul diniego ad una doppia impugnazione, trova verosimile giustificazione nel nuovo sistema che vorrebbe convogliare nella medesima procedura i motivi di diritto interno e quelli europei³⁹, con ciò rimettendo al Paese richiesto la facoltà di estendere al diniego i medesimi mezzi impugnatori previsti dal proprio ordinamento in materia esecutiva.

³⁹ Mi ero già espressa favorevolmente in *Recasting Brussels I: il nuovo regolamento 1215/2012*, cit., 689; nello stesso senso espresso nel testo, sia pure con alcune differenziazioni, O. Lopes Pegna, *Il regime di circolazione delle decisioni nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»)*, *Riv. dir. internaz.*, 2013, 1217 ss.; A. Nuyts, *La refonte du règlement Bruxelles I*, *Rev. crit. de droit int. privé*,

Tra le novità maggiori si annovera anche la previsione di cui all'art. 54, posto tra le «Disposizioni comuni», con cui il legislatore UE ha inteso disciplinare il caso in cui la decisione da eseguire non sia nota allo Stato richiesto. La norma si limita a fissare i tratti principali della questione, precisando che il provvedimento da eseguire, ove ignoto allo Stato richiesto, dovrà essere «adattato nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi» e riconoscendo a «qualsiasi parte» il potere di impugnare l'adattamento dinanzi all'autorità giudiziaria⁴⁰. La disposizione si informa alle indicazioni rese dalla Corte di giustizia ed ai principi dalla stessa espressi, secondo i quali in nessun caso la decisione potrà avere nello Stato richiesto del riconoscimento effetti maggiori di quelli che la medesima produce nell'ordinamento d'origine⁴¹.

2013, 139, il quale rileva, tra l'altro, le difformità di disciplina cui espone il tenore dell'art. 50; A. Leandro, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, *Il giusto processo civile*, 2013, 615; manifesta perplessità L. Je Timmer, *Abolition of exequatur under Brussels I Regulation: Ill Conceived and Premature?*, *Journal of Private Law*, 2013, 129 ss., cfr. P. Franzina, X. Kramer, J. Fitchen, *The Recognition and Enforcement of Member State Judgements, sub arts. 36-57*, in AA.VV. *The Brussels I Recast*, cit.; cfr. F. Salerno, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n.1215/2012 (rifusione)*, Padova, 2015, 309 ss.

⁴⁰ Sul problema dell'adattamento la Corte è intervenuta con la pronuncia C. giust., 12 aprile 2011, Grande Sez., C-235/09, *DHL Express France SAS c. Chronopost SA*, Racc., 2011, I, 02801, concernente l'efficacia dell'*astreinte* francese in un Paese diverso da quello di origine, nell'ambito della tutela del marchio europeo. La Corte, dopo aver riconosciuto che tale misura produce effetti anche negli Stati diversi da quello cui appartiene il giudice che ha emesso la misura, ha precisato che: «Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l'obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato.»

P. A. De Miguel Asensio, *Tribunal de Justicia - Marca Comunitaria - STJUE de 12 de abril de 2011, asunto C-235/09, DHL Express France SAS, anteriormente DHL Internacional SA c. Chronopost SA*, *Revista española de Derecho Internacional*, 2011, 250; E. Cornu, *Arrêt «DHL»: portée territoriale des mesures d'interdiction de contrefaçon d'une marque communautaire*, *Journal des tribunaux / droit européen*, 2011, n° 180, 174; J. Smith, J. Gauld, *The Territorial Effect of Sanctions under the Community Trade Marks Regulation: The ECJ delivers its Judgment in DHL v Chronopost*, *European Intellectual Property Review*, 2011, Vol. 33, Issue 9, 588 ss.

⁴¹ Corte giust., 4 febbraio 1988, C- 145/86, *Hoffmann c. Krieg*, Racc., 1988, 645, la quale afferma che «La pronuncia straniera riconosciuta in forma dell'art. 26 della Convenzione 27 settembre 1968 (...) in linea di principio deve spiegare nello Stato di destinazione gli stessi effetti che nello Stato d'origine» (punto n. 1 massima), come la Relazione Jenard aveva già offerto indicazioni in tal senso in commento all'art. 26 della convenzione di Bruxelles.

Corollario di questo principio è che la decisione richiesta di riconoscimento potrà esplicare nell'ordinamento destinatario un'efficacia maggiore di quella che la stessa è suscettibile di esplicare nell'ordinamento di provenienza.

Sulla pronuncia si vedano le osservazioni di H. Gaudemet-Tallon, *Rev. crit. dr. int. privé*, 1988, 605 ss. e di A. Huet, *Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968*, *Journal du droit international*, 1989, 449 ss.; E. Merlin, *Il conflitto di decisioni nello Spazio giudiziario europeo*, *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005, 487 ss.

n felice, offre
e di una deci-
sione, (...) poter
nplati dal pre-
entro i termini
vrebbe essere
mento».

all'esecuzione
dell'esecuzione,
la compatibilità
del riconosci-
mento, pertanto,
l'art. 44 affida
dell'esecuzione,
ritarlo alla sola
lla prestazione
la possibilità di
la mera propo-
dell'esecuzione,

compatibilità”
li giustificare il
1215/2012 all'art.

fondanti la cir-
colto dei provve-
niente rese dalla
restrittiva delle
i sarà destinato
il diritto interno
anziali” di irre-
g. 1215/2012:
dell'art. 50 del
sul diniego ad
vo sistema che
nterno e quelli
re al diniego i
ria esecutiva.

mento 1215/2012,
J. Lopes Pegna, *Il
es I-bis»*, *Riv. dir.
de droit int. privé*,

Il 28° considerando rimette a ogni singolo Stato membro la determinazione delle modalità e dei soggetti competenti per l'adattamento in questione.

Anche con riferimento al rito applicabile al procedimento di diniego (del riconoscimento e dell'esecuzione), l'art. 48 si limita a precisare che il giudice statuisce sulla domanda «senza indugio», con ciò evocando l'idea di un procedimento rapido.

Nelle comunicazioni effettuate alla Commissione ai sensi dell'art. 75, quasi tutti gli Stati membri si sono limitati a prevedere per il giudizio di diniego dell'esecuzione la competenza del giudice ordinario in primo grado e quella del giudice d'appello per l'impugnazione come, ad esempio, l'Italia, la Spagna e la Germania⁴².

Sia pure con determinazioni non uniformi, vi sono, tuttavia, Paesi che hanno recepito l'indicazione del 30° considerando di mantenere nella medesima procedura gli incidenti di esecuzione derivanti dal diritto interno con i motivi di diniego previsti dal regolamento.

La Francia ha espressamente attribuito alla competenza del *juge de l'exécution* le domande «*formées à la suite d'une mesure d'exécution forcée sauf la saisie rémunération*», mentre per quest'ultima ha previsto la competenza del *Tribunal d'instance*. Le azioni di accertamento dell'inesistenza di motivi ostativi al riconoscimento (ai sensi dell'art. 36, n. 2) proposte in via principale sono, invece, state assegnate alla competenza del *Tribunal de grande instance*.

Analoga determinazione è stata adottata dall'Austria, la quale ha indicato per le azioni di diniego «*the district court ('Bezirksgericht') in which the enforcement proceedings are pending*». Questo Paese ha anche disciplinato la competenza per le azioni di accertamento circa l'esistenza o l'inesistenza di un motivo di diniego di riconoscimento o di esecuzione, prevedendo la competenza delle corti distrettuali del luogo di domicilio o di residenza della parte contro cui è resa la decisione⁴³.

⁴² Ciò non preclude, a mio avviso, che il giudizio di diniego dell'*exequatur* possa comunque essere «la medesima procedura» cui sono affidati i rimedi all'esecuzione di diritto interno, ciò dipendendo dalle soluzioni adottate da ciascun diritto interno. Per l'Italia, ad esempio, l'individuazione del giudice ordinario quale giudice del diniego, potrebbe essere coerente con le previsioni dell'art. 615, primo comma, il quale conferisce al giudice ordinario la competenza dell'opposizione all'esecuzione nel caso in cui questa non sia ancora iniziata; tale coerenza verrebbe, peraltro, meno nell'ipotesi disciplinata dal secondo comma della stessa disposizione che, ove la esecuzione sia iniziata, prevede per l'opposizione la speciale competenza del giudice dell'esecuzione, individuato in base ai criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 26, c.p.c., inderogabile.

⁴³ La comunicazione resa dall'Austria ai sensi dell'art. 75 del regolamento prevede: «*For proceedings on applications to establish that there no grounds for refusal of recognition (Article 36(2) and applications for refusal of recognition (Article 45), the competent court is the district court in the area where the party bound by the judgment has its residence or seat*».

Per le impugnazioni è indicata la competenza della «*regional court ('Landesgericht'), through the district court in which the enforcement proceedings are pending*».

Analogo indirizzo è stato adottato dalla Polonia⁴⁴, dalla Finlandia⁴⁵, dall'Inghilterra e Galles⁴⁶.

Il Lussemburgo ha attribuito alla competenza del presidente del *Tribunal d'arrondissement* sia l'azione di accertamento negativo dei motivi ostativi al riconoscimento, sia il procedimento di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione, mentre per l'impugnazione ha previsto la competenza della «*Cour d'appel siégeant comme en matière de référé*», espressione quest'ultima che allude all'adozione del rito di *référé*, rapido e deformalizzato, ma destinato a sfociare, diversamente da quanto si verifica nel funzionamento dell'istituto, in una decisione suscettibile di assumere la stabilità del giudicato⁴⁷.

Tutte le disposizioni del Reg. 1215/2012, e dunque anche quelle del Capo III, sono applicabili ai sensi dell'art. 66, n. 1, alle azioni proposte, agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse dal 10 gennaio 2015 (compreso), mentre il n. 2 della stessa disposizione, in deroga all'articolo 80, prevede che il Reg. 44/2001 continui ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015.

⁴⁴ *Prof. agg. Scuola di giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze.

La comunicazione resa dalla Polonia ai sensi dell'art. 75 del regolamento prevede la competenza della «*the regional court [sąd okręgowy] of the debtor's domicile or registered office or, in the absence of such a court, the regional court in whose region enforcement is pending or being carried out. In the case of an application for refusal of recognition:*

- *the regional court [sąd okręgowy] with jurisdiction for the case decided by the judgment or in whose region the district court [sąd rejonowy] with jurisdiction is located or, failing that, by Warsaw Regional Court*».

⁴⁵ La comunicazione resa dalla Finlandia ai sensi dell'art. 75, lettera a) del regolamento prevede la competenza della «*district court ('Käräjäoikeus'/'Tingsrätt') situated in the region of operation of the regional enforcement authority handling the enforcement of the judgment. If the case is not handled by the regional enforcement authority, the district court in whose jurisdiction the defendant is domiciled or is habitually resident is competent. If the defendant is not domiciled or habitually resident in Finland, the competent court is the Helsinki district court*».

La corte d'appello è indicato quale giudice competente ai sensi dell'art. 75 (b), con la precisazione che: «*The appeal document lodged with the court of appeal must be submitted to the registry of the district court that issued the decision*».

⁴⁶ Che hanno indicato la competenza della «*High Court of Justice (Enforcement Section, Queen's Bench Division)*».

⁴⁷ Sull'utilizzazione del rito «*comme en matière de référé*», L. Cadiet, *Droit judiciaire privé*, Parigi, 2013, par. 91; C. Silvestri, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, Torino, 2005, 18.